

Decreto Ministeriale parla chiaro sulle  
**CASSETTE DOMICILIARI:**  
**L'AZIENDA SENSIBILIZZERA' LA CLIENTELA?**

Un recente decreto ministeriale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce ancora meglio le caratteristiche delle cassette domiciliari per la consegna della corrispondenza da parte dei portalettere. E' evidente che i tempi sempre piu' stretti di lavorazione delle corrispondenze e l'aumento degli infortuni nel recapito necessitano di alcune semplificazioni organizzative che agevolino il lavoro del portalettere riducendone i rischi.

Ci aspettiamo quindi che l'azienda attui una massiccia campagna di informazione nei confronti della clientela affinche' **non siano come sempre solo gli addetti a dover osservare i regolamenti...**

---

*(DM Sviluppo economico 1 ottobre 2008)  
GU n. 242 del 15.10.2008*

Articolo 21

### **Cassette domiciliari**

Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. **La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà.**

I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverrà presso l'ufficio postale previo avviso di giacenza.

**Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso.** In mancanza l'invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.

**Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile,** salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

---

**LA SEGRETERIA TERRITORIALE SLP-CISL  
DEL VENETO ORIENTALE**

**27.10.08**